



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Sante	Bressan
	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **4047** del **22/12/2004**

Oggetto: **D.G.R. n. 1361 del 07.05.2004** "Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini". **Aggiornamento.**

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Avv. Fabio Gava - riferisce quanto segue.

Con precedente D.G.R. n. 1361 del 07.05.2004 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica come riportate nell'Allegato 1 del medesimo provvedimento, fissandone la data di decorrenza applicativa, per l'apposizione dei nuovi codici da riportare nelle prescrizioni/ricette, al 01.01.2005, data in cui diverrà inoltre obbligatorio l'uso del nuovo ricettario standardizzato per la prescrizione delle prestazioni sanitarie, in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 50 della L. n. 326/2003, articolo di legge dedicato specificatamente al sistema di monitoraggio nazionale delle prescrizioni mediche.

Nel trasmettere alle Aziende U.L.S.S. il suddetto provvedimento, con nota prot. n. 86150 del 04.06.2004 a firma del Segretario Regionale Sanità e Sociale, si è provveduto a fornire alle Aziende Sanitarie chiarimenti e specificazioni in ordine ad alcune categorie di codici, connotabili più come codici di accesso alla prestazione, che come codici di esenzione, che l'amministrazione regionale ha individuato specificatamente per il "percorso odontoiatrico", acconsentito in ambito regionale limitatamente a determinate categorie di assistiti per le prestazioni odontoiatriche come disciplinato dalla D.G.R. n. 2227/2002 sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Con riferimento a queste particolari ipotesi, l'allegato 1 alla D.G.R. n. 1361/2004 va integrato includendo altri due codici di accesso per le prestazioni odontoiatriche, che si propongono in:

Mod. A - originale

- **"6B1"** da riferirsi alla popolazione con fascia di età 0-16 anni che accede ai **"Programmi di tutela della salute in età evolutiva"**,
- **"6U1"**.da riferirsi ai soggetti che accedono alle **"Urgenze Infettivo Antalgiche"**.

Entrambi i codici di accesso vanno richiamati in ricetta (con l'eventuale combinazione dei codici di esenzione) seguendo le istruzioni generali già impartite con la nota regionale del 04.06.2004.

Con riferimento inoltre alla particolare tipologia di esenzione relativa ai soggetti "vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" ex L. 302/90 (art. 5 c 6 del D.L.vo 124/98), fattispecie che come riportato nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 1361/2004, connotava un'unica categoria di soggetti che risultavano esenti indipendentemente dal grado di invalidità riportato quale esito dell'atto criminoso, si segnala che di recente è intervenuta la Legge 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice". Tale legge, oltre ad avere ampliato la categoria dei soggetti esenti includendo anche i familiari, ha apportato all'interno dell'originaria unica categoria ad operare una duplicazione, prevedendo da un lato la categoria dei soggetti che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80%, soggetti equiparati ai grandi invalidi di guerra, dall'altro la categoria dei soggetti che hanno riportato un'invalidità inferiore all'80% con estensione della relativa esenzione a favore dei familiari di tutti gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, inclusi i familiari dei deceduti, vale a dire coniuge e figli e in mancanza dei predetti, i genitori. Ne discende che l'originario e unico codice di esenzione a suo tempo individuato e incluso nell'elenco di cui allegato 1 della D.G.R. n. 1361 del 07.05.2004, va rivisto in aggiornamento in due codici distinti che di seguito si propongono in:

- codice **"3V1"** per le "Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80%";
- codice **"3V2"** per le "Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori".

Premesso quanto sopra, in ragione delle integrazioni sopra richiamate e degli aggiornamenti dovuti alla intervenuta legislazione statale che ha novellato il quadro delle esenzioni, si propone di modificare l'allegato 1 della D.G.R. n. 1361/2004 relativo alla codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale e al fine di garantirne una più agevole consultazione, di sostituirlo in toto con Allegato 1 del presente provvedimento parte integrante del medesimo.

Considerato infine che gli interventi normativi statali e regionali in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica per motivi di patologia, status/invalidità e reddito sono destinati ad evolversi in ragione da un lato, delle esigenze di rientro di bilancio imposto alle Amministrazioni Regionali, dall'altro delle richieste avanzate dai cittadini/assistiti di introdurre nel sistema assistenziale dei correttivi che garantiscano sempre più maggiore equità di trattamento tra le varie categorie di utenti, talchè i relativi interventi classificatori regionali di riordino e di integrazione di codifica sulle esenzioni si intensificherebbero, si propone che in futuro l'aggiornamento sulla codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa

farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini avvenga con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Avv. Fabio Gava - incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
- Vista la D.G.R. n. 1361 del 07.05.2004;

DELIBERA

1. di integrare l'Allegato 1 della D.G.R. n. 1361/2004 contenente la codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini, prevedendo in aggiunta altri due codici di accesso per le prestazioni odontoiatriche, precisamente:
 - **"6B1"** da riferirsi alla la popolazione con fascia di età 0-16 anni relativamente ai **"Programmi di tutela della salute in età evolutiva"**,
 - **"6U1"** da riferirsi alle **"Urgenze Infettivo Antalgiche"**;
2. di aggiornare l'originario e unico codice di esenzione, a suo tempo individuato e incluso nell'elenco di cui Allegato 1 della D.G.R. n. 1361 del 07.05.2004, relativo alle vittime del terrorismo, in due codici distinti come di seguito si riportato:
 - codice **"3V1"** per le **"Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80%"**;
 - codice **"3V2"** per le **"Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori"**;
3. di approvare in sostituzione della precedente elencazione di codifica regionale di cui l'Allegato 1 della D.G.R. n. 1361 del 07.05.2004, la nuova elencazione contenente gli aggiornamenti sopra richiamati, come da elencazione riportata nell'Allegato 1 che si approva quale parte integrante del presente provvedimento;

4. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari, a provvedere con proprio decreto agli aggiornamenti futuri in materia di codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan